



MARINA MILITARE

ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO

Piazza Ammiraglio Leonardi Cattolica, s.n.c. – 74123 Taranto

E-mail: marinarsen.taranto@marina.difesa.it

E-mail PEC: marinarsen.taranto@postacert.difesa.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA TELEMATICA IN MODALITÀ ASP

**PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2009/81/CE E DEL D. LGS. 208/2011 PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA**

**SERVIZI DI RINNOVAMENTO DEL TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLO
SCAFO E ATTIVITÀ ACCESSORIE DI BACINO DI NAVE ETNA**

FASCICOLO:	4111/21
IMPORTO:	€ 1.080.000,00 IVA esente
CAPITOLO:	7120-01
CIG:	Z43356092D
RUP:	Dott. Mario ADDUCI C.V. Daniele SANGERMANO
CODICE GARA ACQUISTINRETEPA:	2964257

SOMMARIO

PREMESSE.....	4
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
DOCUMENTI DI GARA	4
CHIARIMENTI.....	5
COMUNICAZIONI.....	5
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	6
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
REQUISITI GENERALI.....	8
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
REQUISITI DI IDONEITÀ	9
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	9
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	9
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	9
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	10
AVVALIMENTO.....	10
SUBAPPALTO	11
GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	12
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	15
DESCRIZIONE DELLE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA	15
INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FASE 1 E ALLA FASE 2	15
SOCCORSO ISTRUTTORIO	17
FASE 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	18
FASE 1 – BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	20
DGUE	21
AUTOCERTIFICAZIONI.....	21

ALTRI MODELLI.....	21
ALTRA DOCUMENTAZIONE A CORREDO	21
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO	21
CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ	22
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA	22
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PRESELEZIONE	22
FASE 2 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
FASE 2 – BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
DICHIARAZIONE DI VALIDITA' DOCUMENTI E REQUISITI RELATIVI ALLA FASE DI PRESELEZIONE	24
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SUBAPPALTO	25
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA	25
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA CAUZIONE	25
CAUZIONE PROVVISORIA	25
FASE 2 – BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	25
FASE 2 – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	25
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	26
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	27
APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	28
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	29
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32

PREMESSE

Con determina a contrarre del **22/12/2021**, l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto (in seguito: Amministrazione/Stazione Appaltante) ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto: **servizi di rinnovamento del trattamento protettivo dello scafo e attività accessorie di bacino di Nave ETNA**.

La presente impresa, che riguarda servizi nei **settori della difesa e sicurezza**, ricade nell'ambito normativo di cui all'art. 159 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici – in seguito: Codice). Risulta pertanto soggetta al **D. Lgs. 208/2011** e relativo regolamento applicativo di cui al **D.P.R. 49/2013** e, per quanto in esso non espressamente previsto, alle disposizioni del **D.P.R. 236/2012**.

L'affidamento avverrà mediante **procedura ristretta** ai sensi dell'art. 61 del Codice e dell'art. 17 del D. Lgs. 208/2011.

Il luogo di svolgimento del servizio è **Taranto** (codice NUTS **ITF43**).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 159, comma 3 del Codice, è:

- il **C.V. Daniele SANGERMANO**, Capo Reparto Manutenzioni Navali dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, per le fasi di progettazione, programmazione ed esecuzione;
- il **Dott. Mario ADDUCI**, Capo Reparto Amministrativo dell'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, per la fase di affidamento.

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una **piattaforma telematica di negoziazione** (in seguito: **Sistema**), conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nell'**ALLEGATO - Descrizione del sistema telematico**, mediante la quale verranno gestite tutte le fasi di gara, dalla pubblicazione della procedura all'aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. L'Amministrazione si avvarrà di tale Sistema in **modalità ASP (Application Service Provider)**.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Relazione preliminare e determina a contrarre;
- Specifica tecnica, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 208/2011;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;

- Allegati al disciplinare di gara e modelli;
- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul **profilo del committente** all'indirizzo:

https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4111-21.aspx

Nonché sulla piattaforma telematica di negoziazione (Sistema) all'indirizzo:

<https://www.acquistinretepa.it>

Ogni successivo riferimento al profilo del committente o alla piattaforma telematica di negoziazione (Sistema) è da intendersi fatta ai suddetti link, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno dieci giorni prima** della scadenza dei termini fissati per la presentazione della **domanda di partecipazione** o dell'**offerta, esclusivamente in via telematica** attraverso la sezione del **Sistema** riservata alle richieste di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo dello stesso, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico **almeno sei giorni prima** della scadenza dei termini fissati per la presentazione della **domanda di partecipazione** o dell'**offerta**.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul **profilo del committente** mediante pubblicazione in forma anonima.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del Codice, l'operatore economico con la presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita **Area comunicazioni** ad esso riservata sul **Sistema**, ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si vedano i **paragrafi 2.1, 2.2 della relazione preliminare.**

I lotti NON sono aggiudicabili separatamente.

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Si vedano i **paragrafi 2.3, 2.4 della relazione preliminare.**

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

In base al **principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione**, i requisiti **generali** e **speciali** devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, ma anche **per tutta la durata della procedura stessa** fino all'aggiudicazione ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, **senza soluzione di continuità** (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8). Pertanto sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici nei confronti dei quali si riscontri la carenza di un requisito in qualsiasi fase della procedura di affidamento.

Per quanto sopra, i concorrenti sono tenuti a comunicare tempestivamente a questa Stazione Appaltante, mediante DGUE e/o autocertificazioni integrative, qualsiasi variazione riguardante i requisiti di partecipazione intervenuta nel corso della procedura di gara.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si veda il **paragrafo 4.2 della relazione preliminare**.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si veda il **paragrafo 4.3 della relazione preliminare**.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi come per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali art.89 comma 10 del codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione o l'organo/Ufficio competente per detta fase comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni" del presente Disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Con riferimento alla delibera ANAC n. 462 del 27 maggio 2020, è altresì ammesso l'istituto del c.d. "subappalto qualificante". In aderenza a quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 1308/2021, poiché la presente procedura di gara prevede, in base alla vigente normativa, una fase di prequalifica dei concorrenti, nella quale viene valutato il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali e speciali, anche mediante comprova delle attività pregresse specifiche svolte, è necessario che l'operatore economico che intenda ricorrere al subappalto qualificante, a similitudine dell'avalimento, comunichi già in FASE 1 (preselezione) il nome del subappaltatore, fornendo inoltre tutta la documentazione richiesta per poter valutare il possesso dei requisiti generali e speciali anche da parte del subappaltatore e, di conseguenza, da parte del concorrente nel suo complesso.

SUBAPPALTO

Il concorrente **deve indicare all'atto dell'offerta** le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice e dichiararli all'atto della presentazione della richiesta di subappalto mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Per le istruzioni operative specifiche relative all'iter di autorizzazione del subappalto, fare riferimento all'ALLEGATO - Istruzioni subappalto.

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta è corredata da:

- 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Per questa stazione appaltante è esclusa in ogni modo la possibilità di costituire la garanzia provvisoria tramite versamento di contanti, bonifico, assegni circolari presso la cassa o il conto corrente.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 gennaio 2018 n. 31;
- 4) avere validità per almeno **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

La procedura in oggetto ricade nella fattispecie degli **appalti nei settori della difesa e della sicurezza**. Come anche chiarito dall'ANAC nel **Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2019**, tale categoria di appalti è soggetta al regime dello **SmartCIG** senza limiti di importo ed **il contributo all'ANAC non è dovuto**.

DESCRIZIONE DELLE FASI RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara verrà svolta sul Sistema in due fasi distinte:

- **FASE 1 – PRESELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:**
 - Presentazione delle domande di partecipazione
 - Nomina della **Commissione di preselezione**
 - Valutazione delle domande di partecipazione
 - Preselezione degli operatori economici idonei
- **FASE 2 – RICHIESTA E ANALISI DELLE OFFERTE:**
 - Invito degli operatori idonei a presentare offerta
 - Presentazione delle offerte
 - Nomina della **Commissione di gara** (Seggio di gara)
 - Nomina della **Commissione giudicatrice**
 - Valutazione delle offerte
 - Verifica di anomalia delle offerte
 - Aggiudicazione

Ognuna delle due fasi sarà svolta sul Sistema come procedura separata. In particolare, la **FASE 1** sarà gestita a Sistema sotto forma di **procedura aperta**, alla quale potranno prendere parte tutti gli operatori economici presentando la domanda di partecipazione e la documentazione relativa alla preselezione. La **FASE 2** sarà invece gestita a Sistema sotto forma di **procedura negoziata**, alla quale potranno prendere parte solo gli operatori economici preselezionati che riceveranno invito a presentare offerta.

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA FASE 1 E ALLA FASE 2

La presentazione della domanda di partecipazione (FASE 1) o dell'offerta (FASE 2) deve essere effettuata sul **Sistema** secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html. In particolare, la guida “Partecipazione a una gara di altre P.A” dettaglia le operazioni relative alla gara in **modalità ASP**.

La domanda di partecipazione o l’offerta devono essere caricate sul Sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato a Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, mediante firma digitale sensi del D.lgs. 82/2005, dai soggetti sopra indicati.

Ove previsto, le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Sistema, o comunque rispecchiarne fedelmente i contenuti e le informazioni richieste.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

Prima di essere caricati a sistema, tutti i file devono essere convertiti in formato PDF/A e firmati digitalmente.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

FASE 1 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è costituita da un'unica **busta virtuale**, denominata **“Documentazione amministrativa”**.

Le domande di partecipazione tardive saranno escluse.

Si riepilogano di seguito i documenti caricabili a Sistema:

RIFERIMENTO	TIPO RICHIESTA	DESCRIZIONE	MODELLI	MODALITA' RISPOSTA	OBBLIGATORI ETA' E NUMERO DI DOCUMENTI	INVIO CONGIUNTO
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE - Domanda di partecipazione alla gara	MODELLO - Domanda di partecipazione	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE - Comprova imposta di bollo	MODELLO - Imposta di bollo	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Sì
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE - DGUE	MODELLO - DGUE	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE - Autocertificazioni	MODELLO - Autocertificazioni	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE - Patto di integrità	MODELLO - Patto di integrità	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE - Tracciabilità flussi finanziari	MODELLO - Tracciabilità flussi finanziari	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No

GARA	Amministrativa	Atti relativi a R.T.I. o Consorzi (EVENTUALI)		Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	Sì
GARA	Amministrativa	Documentazione relativa all'avvalimento (EVENTUALE)		Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE AUSILIARIE - DGUE (EVENTUALI)	MODELLO - DGUE	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE AUSILIARIE - Autocertificazioni (EVENTUALI)	MODELLO - Autocertificazioni	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE AUSILIARIE - Patto di integrità (EVENTUALI)	MODELLO - Patto di integrità	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE AUSILIARIE - Tracciabilità flussi finanziari (EVENTUALI)	MODELLO - Tracciabilità flussi finanziari	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	Procure (EVENTUALI)		Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva		Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	Certificazioni di qualità		Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	No

FASE 1 – BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo** secondo il **MODELLO - Domanda di partecipazione**.

Per l'assolvimento dell'**imposta di bollo**, fare riferimento all'**ALLEGATO - Istruzioni imposta di bollo** e al **MODELLO - Attestazione imposta di bollo**, che andrà caricato a Sistema nella apposita sezione **IMPRESA CONCORRENTE - Comprova imposta di bollo**. Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata, l'imposta di bollo è dovuta solo una volta dal **consorzio/mandataria/capofila** (in questo caso è ammesso a Sistema l'invio congiunto da parte di più operatori).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

DGUE

Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE secondo le istruzioni contenute nell'**ALLEGATO - Istruzioni DGUE concorrente**, utilizzando il **MODELLO – DGUE**.

AUTOCERTIFICAZIONI

Il concorrente compila e sottoscrive le autocertificazioni integrative previste utilizzando il **MODELLO – Autocertificazioni**, nelle parti pertinenti indicate all'interno del documento stesso.

ALTRI MODELLI

Il concorrente compila gli ulteriori modelli richiesti, caricandoli nelle pertinenti sezioni. In particolare:

- Patto di integrità;
- Tracciabilità dei flussi finanziari.

ALTRA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega e carica nelle pertinenti sezioni:

- Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- In caso di sottoscrizione del procuratore, copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

Utilizzare le pertinenti sezioni a Sistema per caricare l'eventuale documentazione relativa ad imprese ausiliarie.

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Inserire copia delle eventuali **certificazioni di qualità** in corso di validità richieste tra i requisiti tecnici, come dettagliato nella **relazione preliminare**.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA

In questa sezione va caricata solo ed esclusivamente l'eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva non riconducibile alle altre sezioni presenti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI PRESELEZIONE

Allo scadere del termine di presentazione delle domande di partecipazione, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto.

La Stazione Appaltante nominerà una **Commissione di preselezione**, per la valutazione della documentazione amministrativa, dei requisiti generali e speciali.

La **Commissione di preselezione**, in una o più sedute riservate, procederà a:

- a. constatare la ricezione delle domande presentate all'interno del Sistema;
- b. procedere attraverso il Sistema all'apertura delle domande presentate;
- c. controllare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa delle domande presentate;
- d. attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- e. valutare i requisiti generali e speciali;
- f. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sulla base del verbale redatto dalla Commissione di preselezione, il RUP adotta con proprio provvedimento le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Il provvedimento di esclusione/ammissione verrà comunicato a ciascun concorrente attraverso l'area "Comunicazioni" del Sistema, assicurando altresì gli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Solo i soggetti ammessi verranno invitati a presentare offerta a mezzo PEC.

FASE 2 – PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, rispettivamente "A – Documentazione amministrativa", "B – Documentazione tecnica" e "C – Offerta economica".

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si riepilogano di seguito i documenti caricabili a Sistema:

RIFERIMENTO	TIPO RICHIESTA	DESCRIZIONE	MODELLI	MODALITA' RISPOSTA	OBBLIGATORI ETA' E NUMERO DI DOCUMENTI	INVIO CONGIUNTO
GARA	Amministrativa	IMPRESA CONCORRENTE – Dichiarazione di validità documenti e requisiti relativi alla fase di preselezione	MODELLO - Dichiarazione di validità documenti e requisiti	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	No
GARA	Amministrativa	Documentazione relativa al subappalto (EVENTUALE)		Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE SUBAPPALTATRICI - DGUE (EVENTUALI)	MODELLO - DGUE	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE SUBAPPALTATRICI - Autocertificazioni (EVENTUALI)	MODELLO - Autocertificazioni	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	IMPRESSE SUBAPPALTATRICI - Patto di integrità (EVENTUALI)	MODELLO - Patto di integrità	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No

GARA	Amministrativa	IMPRESSE SUBAPPALTATRICI - Tracciabilità flussi finanziari (EVENTUALI)	MODELLO - Tracciabilità flussi finanziari	Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva		Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	No
GARA	Amministrativa	Documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione (EVENTUALE)		Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	No
LOTTO	Amministrativa	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo		Invio telematico con firma digitale di soggetto terzo	Obbligatorio, ammessi più documenti	Sì
LOTTO	Tecnica	Offerta tecnico-organizzativa		Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Sì
LOTTO	Economica	Scheda - Componente economica		Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Sì
LOTTO	Economica	Dettaglio dell'offerta economica		Invio telematico con firma digitale	Facoltativo, ammessi più documenti	Sì

FASE 2 – BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DICHIARAZIONE DI VALIDITA' DOCUMENTI E REQUISITI RELATIVI ALLA FASE DI PRESELEZIONE

L'operatore economico compila il **MODELLO - Dichiarazione di validità documenti e requisiti**, indicando quali documenti non hanno subito variazioni rispetto a quelli presentati in fase di preselezione (con particolare riferimento al DGUE, alle autocertificazioni, alla tracciabilità dei flussi finanziari) e quali invece hanno subito variazioni, che vanno pertanto ripresentati a Sistema nella sezione **“Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”**. Dichiara inoltre il perdurare del possesso dei requisiti generali e speciali già dichiarati nella FASE 1.

Al fine di evitare documentazione ridondante, i concorrenti sono pertanto tenuti a ripresentare in sede di offerta solo i documenti che abbiano subito modifiche e/o variazioni rispetto a quanto presentato in sede di domanda di partecipazione.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SUBAPPALTO

Utilizzare le pertinenti sezioni a Sistema per caricare l'eventuale documentazione relativa ad imprese subappaltatrici.

EVENTUALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA AGGIUNTIVA

In questa sezione va caricata solo ed esclusivamente l'eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva non riconducibile alle altre sezioni presenti, nonché la documentazione già presentata in fase di preselezione (solo qualora abbia subito variazioni).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA CAUZIONE

Fare riferimento al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA" del presente Disciplinare di gara e caricare i pertinenti documenti in questa sezione.

CAUZIONE PROVVISORIA

Fare riferimento al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA" del presente Disciplinare di gara e caricare i pertinenti documenti in questa sezione.

FASE 2 – BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà caricare, a pena di esclusione, i documenti obbligatori di seguito indicati da allegare sul Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma:

- a. **Offerta tecnico-organizzativa.**

FASE 2 – BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, caricare a Sistema l'offerta economica inserendo nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente.

La scheda dell'offerta economica contiene i seguenti elementi:

- a. **Ribasso percentuale offerto**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b. **Stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c. **Stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Nel caso sia necessario allegare ulteriori documenti relativi all'offerta economica, gli stessi andranno caricati nell'apposita sezione **Dettaglio dell'offerta economica**.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata secondo i criteri indicati al **paragrafo 5.1 della relazione preliminare**.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto. La Stazione Appaltante nominerà una **Commissione di gara** per l'effettuazione delle operazioni del seggio di gara telematico e per la valutazione della documentazione amministrativa.

Ogni concorrente potrà assistere a tutte le **sedute pubbliche** della **Commissione di gara** collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.

La prima seduta pubblica avrà luogo per la parte documentale attraverso il Sistema nel giorno e all'ora che sarà indicato nell'invito a presentare offerta. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a Sistema almeno due giorni prima della data fissata. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Sistema almeno un giorno prima nel caso di sedute telematiche.

La **Commissione di gara** procederà, nella prima seduta pubblica telematica, a:

- a. constatare la ricezione delle offerte presentate all'interno del Sistema (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato);
- b. procedere attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate;
- c. accedere **esclusivamente alla BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** delle singole offerte presentate. La BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA e la BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione, né ai concorrenti, né a terzi.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la **Commissione di gara** procederà a:

- a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sulla base del verbale redatto dalla Commissione di gara, il RUP adotta con proprio provvedimento le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara. Il provvedimento di esclusione/ammissione verrà comunicato a ciascun concorrente attraverso l'area "Comunicazioni" del Sistema, assicurando altresì gli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La **Commissione giudicatrice** è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **tre membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3, rev. 1, del 11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La **Commissione di gara**, procederà in seduta pubblica telematica, relativamente a ciascun singolo lotto, allo sblocco del Sistema e all'apertura delle **BUSTE B – DOCUMENTAZIONE TECNICA**, che verranno consegnate alla **Commissione giudicatrice**.

La **Commissione giudicatrice** procederà all'esame delle offerte tecniche, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e all'assegnazione del punteggio tecnico (PT), attribuito a ciascuna offerta applicando i criteri e le formule indicati nella relazione preliminare. La **Commissione giudicatrice** non procederà all'apertura delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, l'offerta tecnica che non rispetta le caratteristiche minime stabilite nella Specifica Tecnica sarà esclusa dalla procedura di gara.

Delle predette attività la **Commissione giudicatrice** redigerà apposito verbale che sarà consegnato alla **Commissione di gara**.

Successivamente la **Commissione di gara**, in seduta pubblica telematica, renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- gli operatori economici ammessi ed il relativo punteggio tecnico (PT), così come precedentemente attribuito dalla **Commissione giudicatrice**;
- gli operatori economici eventualmente esclusi dalla gara;
- le attività di sblocco e l'apertura delle **BUSTE C – OFFERTA ECONOMICA** che verranno consegnate alla **Commissione giudicatrice**.

La **Commissione giudicatrice**, in apposite sedute riservate, procederà:

- all'esame e verifica, per ciascun lotto, delle offerte economiche presentate;
- alla determinazione dei punteggi economici (PE) e tecnici (PT) di ciascuna offerta;
- alla conseguente determinazione dei punteggi totali (PT+PE).

Delle predette attività la **Commissione giudicatrice** redigerà apposito verbale che sarà consegnato alla **Commissione di gara**.

Successivamente la **Commissione di gara**, in seduta pubblica telematica, renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- gli operatori economici ammessi ed il relativo punteggio economico (PE), così come precedentemente attribuito dalla **Commissione giudicatrice**;
- la somma di tutti i punteggi totali attribuiti alle diverse offerte (PT+PE);

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (PT).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la **Commissione di gara**, in seduta pubblica telematica, renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema la graduatoria e procederà con la formulazione della proposta di aggiudicazione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la **Commissione di gara** chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà con la **verifica di anomalia delle offerte**.

Sono **motivi di esclusione** del concorrente dalla gara:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- la presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della **Commissione giudicatrice**, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, a mezzo comunicazione inviata tramite il Sistema, potrà chiedere al concorrente la presentazione di ogni ulteriore chiarimento/integrazione/verifica utile alla definizione delle componenti dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, sarà assegnato un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della **Commissione giudicatrice**, esaminerà in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP escluderà, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Terminate le attività di cui sopra la **Commissione di gara**, in seduta pubblica telematica, procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e successivamente alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del Codice, ogni variazione del numero delle offerte che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, in fase di gara, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la **Commissione di gara** – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta idonea.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'aggiudicatario.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà avere luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato **secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo **presunto** delle spese di pubblicazione relative al bando e all'avviso è pari a circa **€ 2.000,00 IVA inclusa**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie relative alla fase pubblicistica della procedura, incluse le controversie relative alle esclusioni dalla procedura di affidamento, le ammissioni dei soggetti, l'esito della valutazione dei requisiti, annullamento dell'aggiudicazione e all'inefficacia del contratto, nonché in materia di responsabilità precontrattuale e di subappalto, è competente il giudice amministrativo.

Per le controversie relative alla fase successiva alla stipulazione del contratto, recesso e risoluzione, è competente il giudice ordinario.

Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche

“Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi in base alla normativa vigente relativa agli obblighi di pubblicità previsti per gli appalti pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.marina.difesa.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un

trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è il Ministero della Difesa, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

- e-mail: rpd@difesa.it
- posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO

Dirigente Dott. Mario ADDUCI

(documento firmato digitalmente)